



MOD. 88

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII
VIA FORNOVO, 8 - 00192 ROMA - FAX 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 ottobre 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale della **A.L.A. AZIENDA LEGNAMI AFFINI SPA**, nell'ambito dell'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 L.223/91.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Fabio Gennaioli, assistito da Gabriele Marini di CONFCOMMERCIO ROMA;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Giuliana Mesina;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Marco Demurtas;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

E', altresì, presente Valentino Belli per la Rsa Filcams Cgil di Pesaro.

Per la UIL TUCS Naz.le, benché formalmente convocata, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la A.L.A. Spa opera nel settore della commercializzazione del legno prevalentemente nel mercato all'ingrosso ed applica ai propri dipendenti, pari attualmente a complessivi 46 lavoratori, il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;
- in data 23.08.10 la Società avviava procedura di riduzione di personale ex artt. 4 e 24, Legge n. 223/91, per 9 lavoratori e, successivamente per il tramite di Confcommercio Roma, comunicava (nota prot. n. 15/VII/0019507/MA003.A001 del 23.09.10) la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale, richiedendo contestualmente la convocazione presso il Ministero, al fine dell'esperimento della fase amministrativa della citata procedura;
- a tal fine, con successiva nota (Prot. n.15/VII/0019547/MA003.A0019) del 24.09.10 questo Ministero convocava le Parti interessate alla riunione del 29.09.10, che si concludeva con un rinvio alla data odierna;
- nel corso degli incontri l'Azienda ha illustrato le motivazioni poste a base dell'avvio della procedura in oggetto, già documentate nella lettera di avvio della stessa, che a tal fine deve intendersi integralmente richiamata. In esito alla presente trattativa le Parti concordano di ridurre il numero degli esuberanti pari inizialmente a 9 unità, a n. 4 lavoratori, per i quali si danno atto che il ricorso alla mobilità sia inevitabile.

VISTA

la volontà delle Parti di garantire ai lavoratori suindicati un sostegno al reddito mediante il ricorso allo strumento della mobilità in deroga alla vigente disciplina.

CONSIDERATO

L'art. 19, co. 10 bis, D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito in legge dall'art.1, Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e modificato dall'art. 2, co 136, Legge 191/09 (Legge Finanziaria 2010) il quale prevede che "ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 223/91, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente alla indennità di mobilità" nell'ambito delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

- 1) Le Parti concordano di concludere positivamente la fase amministrativa della procedura di mobilità avviata dall'Azienda, anche al fine di attivare la misura di cui al richiamato all'art. 19, comma 10-bis, per **4 lavoratori**, di cui n. 2 della sede di Arezzo, n.1 della sede di Pesaro e n. 1 della sede di Roma, che verranno collocati in mobilità per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 19 ottobre 2010.
- 2) I lavoratori suindicati saranno individuati sulla base dei seguenti criteri, come meglio specificato in separata intesa siglata in data 08.10.10 e che si intende richiamata:
 - a) prioritariamente, sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, avuto riguardo alle posizioni lavorative dichiarate in esubero dall'Azienda;
 - b) in via subordinata, in applicazione dei criteri di cui all'art. 5, L. 223/91.
- 3) La Società presenterà istanza ai fini del pagamento diretto da parte dell'Inps, a fronte dell'impossibilità di anticipazione da parte aziendale.
- 4) Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, al fine del costante aggiornamento della spesa, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il citato trattamento.
- 5) La scrivente D.G. Tutela condizioni di lavoro, vista la mancata allegazione da parte aziendale dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito suddivisi per Regioni e comprensivo degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza da produrre agli uffici della D.G. Ammortizzatori sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa la procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/91, anche ai fini dell'attivazione della misura di cui al richiamato art. 19, comma 10 bis D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito in legge dall'art.1, Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Letto, confermato e sottoscritto.

[Handwritten signatures and initials]

n. 9. *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]